

Rovigo, 01 marzo 2021

Egregio Socio,
comuniciamo l'apertura della campagna assicurativa 2021. Ricordiamo che, la contribuzione spettante è fino al **70%** della polizza agevolata, ad eccezione delle polizze a 2 garanzie per le quali la contribuzione rimane al **65%**.

CAMPAGNA 2021 – REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO - Ricordiamo che poter assicurare le produzioni del 2021 i Soci devono essere in regola con i pagamenti delle rate precedenti. Eventuali coperture di Soci morosi verranno respinte.

Prima della sottoscrizione dei certificati agevolati è obbligatorio procedere alla compilazione e rilascio, da parte del CAA, del PAI o della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MANINT). In ogni caso, Vi invitiamo a rivolgervi al CAA e procedere alla compilazione del PAI il prima possibile in quanto è l'unico documento che contiene tutte le informazioni necessarie alla sottoscrizione dei certificati, con particolare riguardo alle superfici. Il PAI viene rilasciato dai CAA a seguito dell'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e della validazione del Piano Colturale.

COPERTURE SULLE RESE - Tutte le polizze ammesse a contributo possono coprire la mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali.

QUANTITATIVI ASSICURABILI - L'azienda deve assicurare la propria resa reale ottenibile tenendo conto della media degli ultimi tre anni, oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con produzione minore. La resa massima sulla quale viene calcolato il contributo è determinata dallo STANDAR VALUE (SV). L'eventuale quantitativo assicurato in eccedenza, qualora presente in campo, verrà riconosciuto ai fini della quantificazione del danno, ma non riceverà alcun contributo. Per il prodotto uva da vino vanno rispettati, inoltre, i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti risultano iscritti.

La principale novità è costituita dall'introduzione dello **STANDARD VALUE** per le polizze vegetali, applicabile a tutte le colture.

L'adozione dello Standard Value (SV), ovvero del valore massimo assicurabile ai fini dell'agevolazione pubblica, rappresenta un importante elemento di semplificazione delle procedure ed ha l'obiettivo di semplificare i controlli relativi alla definizione della spesa e della quantificazione del contributo pubblico, generando una sensibile riduzione dei tempi di erogazione del contributo stesso.



Per ogni prodotto assicurabile con polizze agevolate sarà determinato uno Standard Value. Tali valori saranno resi ufficiali tramite la pubblicazione di un Decreto da parte del MIPAAF, che andrà a sostituire il Decreto prezzi.

L'agricoltore che intende assicurarsi può adottare, per il prodotto da mettere in copertura, il relativo Valore Standard.

È necessario ricordare che, le polizze agevolate, rimangono polizze sulle rese, ovvero polizze che coprono la perdita quanti-qualitativa. È fondamentale pertanto prestare attenzione alla resa che viene indicata nel certificato.

L'azienda agricola deve indicare come resa assicurata l'effettiva resa attesa, modulando il valore assicurato con l'accortezza di non superare il valore previsto dall'applicazione dello Standard Value.

Il Piano assicurativo individuale (PAI) rimane comunque un documento indispensabile che servirà ad attestare la superficie assicurabile e verrà utilizzato in sede di controllo per verificare l'obbligo di assicurare l'intera superficie per prodotto/comune.

Tutte le polizze, con valori assicurati unitari inferiori o uguali allo Standard Value, sono ritenute automaticamente ammissibili a contributo per la componente resa e prezzo. L'unico controllo riguarderà la verifica che la superficie assicurata corrisponda con quella riportata nel fascicolo aziendale e quindi nel PAI.

È un passo importante che evita l'onere all'agricoltore di dover attestare, diversamente dagli ultimi anni, la resa media storica qualora il valore assicurato sia al di sotto dello Standard Value di riferimento. Nel caso in cui il valore dichiarato sia superiore al valore dello Standard Value l'agricoltore potrà comunque documentare e giustificare i valori ed evitare l'eventuale esclusione dei valori in eccedenza dalla contribuzione pubblica.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI:

Colture a ciclo autunno primaverile: **31 maggio 2021**

Colture permanenti: **31 maggio 2021**

Colture a ciclo primaverile: **30 giugno 2021**

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: **15 luglio 2021**

Colture a ciclo autunno invernale, vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti: **31 ottobre 2021**

TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO – Le avversità sono divise in tre categorie: **AVVERSITA' CATASTROFALI**: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione. **AVVERSITA' DI FREQUENZA**: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve. **AVVERSITA' ACCESSORIE**: Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo e ondata di calore. **COMBINAZIONI AMMESSE**: Tipologia **A**): Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie; Tipologia **B**): Polizze che contengono le avversità catastrofali e una o più avversità di frequenza; Tipologia **C**): Polizze che contengono almeno tre fra avversità di frequenza e/o accessorie; Tipologia **F**): Polizze che contengono due avversità di frequenza.



METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI – Il parametro è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/ prodotto/combinazione di eventi. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/combinazione di eventi con i dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto si applica il parametro della Provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Sono stati comunque stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione: COMBINAZIONE A) e B) Parametro massimo 25% per tutti i prodotti; COMBINAZIONE C) e F) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% per le orticole e vivai, 8% per i cereali, 10% per gli altri prodotti.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – Per garantire una adeguata contribuzione alle varie tipologie di polizza è stata inserita una clausola di salvaguardia nel caso in cui il parametro risultasse molto più basso della tariffa. Per le combinazioni A) e B) è prevista la clausola di salvaguardia al 90%, ovvero, il parametro su cui si calcola il contributo, non può essere inferiore al 90% della tariffa agevolata. Per la combinazione C) esiste la clausola di salvaguardia all'85%. Per la combinazione F) esiste clausola di salvaguardia al 75%.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO – La percentuale massima di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le combinazioni sopra elencate, ad eccezione della combinazione F), è pari al **70%** della spesa ammessa a contributo. Per la tipologia a due rischi di frequenza F) la contribuzione è pari al **65%** della spesa ammessa.

L'entità esatta del contributo pubblico si conoscerà solo in fase di presentazione della domanda di pagamento e sarà condizionata dalla eventuale presenza di differenze legate al PAI. Quindi al momento della sottoscrizione non sarà possibile sapere con esattezza quanto il Socio spenderà.

NUOVI ASSICURATI – Al fine di incentivare l'ingresso di nuove aziende nel sistema dell'assicurazione agricola agevolata, il parametro, per quelle aziende che non risultano presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 5 anni, è pari alla tariffa applicata nel certificato dell'anno in corso. Tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – Rimane l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale – sia precoce che tardiva – per prodotto e comune, intesa come superficie in produzione. Il Piano Assicurativo prevede che per ogni "tipologia culturale" deve essere stipulato un solo tipo di polizza ovvero un solo certificato. Le colture protette da reti antigrandine sono considerate prodotto a sé stante nel calcolo della soglia di danno. Esse possono essere comunque assicurate a tariffe scontate. Ai fini del calcolo della soglia di danno il prodotto deve essere tutto assicurato con la medesima Compagnia.



PRINCIPALI CONDIZIONI CAMPAGNA 2021 – Le Compagnie applicano condizioni che possono variare anche in maniera significativa l'una dall'altra, soprattutto in riferimento alla decorrenza e cessazione della garanzia, alla franchigia (sia per singola avversità che in combinazione), limite di risarcimento (sia per singola avversità che in combinazione), copertura integrativa e limitazioni specifiche delle garanzie.

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA – In linea generale: Grandine e vento forte ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica; Gelo/Brina: ore 12 del 12° giorno; Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico: ore 12 del 6° giorno; Siccità, Colpo di Sole/Vento Caldo e ondata di calore, ore 12 del 30° giorno.

Il termine della garanzia varia, a seconda della Compagnia, dal 10 al 30 novembre. La garanzia normalmente arriva alla maturazione del prodotto; per alcune garanzie e per determinati prodotti la cessazione può essere anticipata rispetto alla raccolta.

COPERTURA INTEGRATIVA: Tutte le coperture agevolate prevedono soglia di danno del 20% per prodotto/comune, in base a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi Annuale. Per prodotto si intende quanto riportato all'allegato 1 del Piano di Gestione dei Rischi. Ad esempio, nettarine precoci e tardive sono da intendersi un unico prodotto. Le produzioni protette da reti antigrandine formano prodotto a sé stante anche nel calcolo della soglia di danno. Per poter liquidare i danni sulle partite che superano la franchigia contrattuale, ma che non superano la soglia di danno, può essere sottoscritta dal Socio una polizza integrativa non agevolata. La polizza integrativa copre, generalmente, le sole avversità di frequenza; grandine, vento forte ed eccesso di pioggia.

FRANCHIGIE MINIME – Le Compagnie possono applicare franchigie differenti sulle diverse produzioni e garanzie. Si consiglia di verificare presso il Condifesa o presso l'Agenzia. In linea generale: GRANDINE E VENTO FORTE: Cereali 10% - Frutta: 15% - Pomodoro 10% o 15% - Orticole e colture da seme: 10%, 15%, 20%.

ALTRE AVVERSITA': franchigia 30%. In molti casi le Compagnie per le colture da seme adottano franchigie superiori (anche 30%) per le avversità grandine e vento. Si consiglia di prestare attenzione alla franchigia applicata dalla Compagnia e alle condizioni di assicurazione, soprattutto in merito al termine della garanzia, prima di sottoscrivere il certificato.

APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA • 10% - se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 10% per queste garanzie; • 15% - se il prodotto è

Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO.

Corso del Popolo, 449 – 45100 Rovigo

Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507

www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it

Cod.Fisc. n. 80005550290

Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973



associato
ASNACODI

colpito dalla grandine e/o dal vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 15% per queste garanzie; • 30% se il prodotto è colpito solo dalle avversità diverse da grandine e vento forte in forma singola o combinata; • Danno Combinato: a scalare dal 30% al 20% con riduzione di un punto di franchigia per ogni punto di danno da grandine e/o vento forte in aumento al danno provocato dalle avversità a Franchigia 30%. Alcune Compagnie applicano la scalarità della franchigia, solo quando la componente grandine e/o vento forte è superiore a 5 o 10 punti.

Attenzione: In caso di danno combinato fra grandine e/o vento con altre avversità le Compagnie non applicano tutte le stesse condizioni per i diversi pacchetti disponibili.

LIMITE DI INDENNIZZO: È la percentuale sulla somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile. Attenzione: le Compagnie possono applicare limiti differenti sulle diverse garanzie e produzioni. I limiti di indennizzo variano da Compagnia a Compagnia. La grandine normalmente non ha limite indennizzo. Esistono specifici limiti del 75% o 80% per determinati prodotti e Compagnie.

Vento forte: il limite, generalmente, varia dal 70% all'80%. Per le avversità diverse da grandine e vento le Compagnie si comportano in maniera differente (60% o 50% di limite di indennizzo a seconda dell'avversità e della Compagnia).

SCOPERTO: È la percentuale del danno liquidabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato. Anche in questo caso il comportamento delle Compagnie è differente.

PRODUZIONI SOTTO RETE - Le produzioni sotto rete antigrandine possono essere assicurate applicando una tariffa ridotta per l'avversità grandine.

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO - La possibilità di ridurre i quantitativi assicurati (minimo 20%) deve essere attuata solo nei casi in cui la produzione ottenibile sia effettivamente inferiore rispetto alla resa assicurata. La riduzione dall'origine viene concessa normalmente solamente per le polizze contenenti le avversità di frequenza. Per le altre tipologie viene concessa solo da alcune Compagnie escludendo dalla riduzione, naturalmente, l'avversità gelo/brina. La frutta precoce e quella tardiva (oltre i termini previsti) possono comunque essere ridotte, con abbattimento proporzionale del premio, fino a 15 giorni prima della raccolta. Le domande di riduzione dall'origine o proporzionali, possono essere presentate anche se il prodotto è stato denunciato, purché non sia stata ancora effettuata la perizia.



ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE (SERRE, RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTI PRODUTTIVI) E DELLE **PRODUZIONI ZOOTECNICHE** – È possibile assicurare anche le strutture - serre, reti antigrandine, reti anti insetto e impianti produttivi - e le produzioni zootecniche – epizoozie e smaltimento delle carcasse con contributo europeo e nazionale. Ulteriori informazioni sulle tariffe, prezzi, garanzie, condizioni contrattuali applicate dalle Compagnie e su tutto ciò che non è indicato in questa circolare, sarà possibile averle rivolgendosi alle Agenzie/Broker o alla sede del Condifesa (**0425-24477**) dal lunedì al giovedì ore 08,30-12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 – Il venerdì ore 08,30-12,30.

FONDI MUTUALISTICI – Ricordiamo l'adesione ai seguenti fondi mutualistici che integrano le coperture assicurative:

- CEREALI AUTUNNO VERNINI E SOIA: fondo animali selvatici - risemina (contribuzione 0,11% del valore assicurato);
- MAIS: fondo animali selvatici - risemina - fitopatie (contribuzione 0,11% del valore assicurato);
- FRUTTA: fondo animali selvatici - strutture (contribuzione 0,11% del valore assicurato);
- UVA VINO: fondo animali selvatici - strutture - mal dell'esca (contribuzione 0,11% del valore assicurato);
- PRODUZIONI ORTICOLE: fondo animali selvatici (contribuzione 0,11% del valore assicurato).

I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PER LE RATE DEGLI ANNI PRECEDENTI NON POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO A CHE NON AVRANNO REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE.

RACCOLTA DIRETTA DELLE ADESIONI – Il Condifesa ripropone il servizio di raccolta diretta delle adesioni anche per il 2021, con proposte semplici e convenienti, in linea con le aspettative di ogni singola Azienda Agricola. Per informazioni contattare gli uffici del Consorzio al n. **0425-24477**.

Maggiori informazioni si potranno trovare collegandosi al sito del Consorzio:
www.condifesarovigo.it

Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO.

Corso del Popolo, 449 – 45100 Rovigo

Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507

www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it

Cod.Fisc. n. 80005550290

Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973



associato
ASNACODI